

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE****Terza Sezione Civile**

Il giudice, dott. Enrico Quaranta,

letto il ricorso presentato da:

**Francesco** n \_\_\_\_\_ -

presente procedura da sovraindebitamento dall'Avv.

-Ricorrente -

Per l'omologazione del piano oggetto della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012;

a scioglimento della riserva assunta il 5.10.23, ha pronunciato il presente

**DECRETO****1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.****1.1. Qualità di consumatore di**

ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando l'omologazione del piano in ragione della propria qualità di consumatore.

In punto di diritto, nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, il legislatore prevede la distinzione tra debitore e debitore-consumatore, rilevante sotto il profilo applicativo dal momento che la L. n. 3 del 2012 prevede distinti procedimenti a seconda della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art. 7 definisce consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Pertanto, la qualità di consumatore non si pone in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto, richiamandosi a sostegno l'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale *“in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”*.

Tale norma è specificamente richiamata dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, che il giudice possa disporre l'omologa del piano del consumatore se vi ravvisi *“l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”*. Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

Nello stesso senso, si evidenzia che l'art. 7, comma 2 vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) *“quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”*, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.; l'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata *“Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”*) a una proposta di accordo o di piano che può essere *“presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”*; l'art. 9 dettato in tema di *“Disposizioni generali”* e nella *“Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”*, in relazione al *“deposito della proposta”* si riferisce, al comma 3, al *“debitore che svolge attività d'impresa”*, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; l'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater; tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle

sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “*propria documentazione contabile*”.

Pertanto, il Tribunale ritiene che l’unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo un’insolvenza qualificata.

Con riferimento al presente procedimento, è evidente che il sovraindebitamento dell’Aprigliano trovi la propria ragion d’essere in esigenze di carattere strettamente personale e familiare (quali le spese mediche della moglie) e riguardi debiti – tributari o da finanziamenti stipulati negli anni 2007 e 2008 - rispetto ai quali è successivamente emersa l’incapacità dell’istante di adempiervi regolarmente.

In tal senso, il ricorrente è da qualificare come debitore-consumatore per tutto quanto sino ad ora esplicitato.

## **1.2. Situazione di sovraindebitamento.**

Il legislatore definisce espressamente il concetto di “sovraindebitamento” definendolo come “*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*”.

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall’art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell’art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d’insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di “*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*” impone al giudice la verifica della situazione d’illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla “*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Nel caso di specie, sulla base della relazione dell'O.C.C., cui sul punto si rinvia, deve ritenersi sussistente una situazione di illiquidità sia l'impossibilità futura dell' \_\_\_\_\_ attesa la sua condizione finanziaria ed economica - di soddisfare i propri debiti.

### **1.3. Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.**

Con riferimento alle prescrizioni dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi, risulta che il ricorrente:

- a) ha fornito tutta la documentazione utile al fine di ricostruire in maniera completa la sua situazione economica e patrimoniale;
- b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II della L. n. 3/2012;
- c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- d) non ha subito, per cause allo stesso imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- e) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

È stata depositata dall'O.C.C. la relazione di cui all'art. 9 comma 3 bis L. 3/12

#### **1.3.1. Piano proposto dalla parte.**

Il piano proposto in qualità di consumatore da parte dell' \_\_\_\_\_ ammissibile e prospetta il pagamento dei creditori nell'arco di un quinquennio con ricorso allo stipendio del ricorrente.

Il debito complessivo in capo al ricorrente è pari a circa \_\_\_\_\_ ed il piano propone il pagamento di circa il 24% del credito totale, per un ammontare pari ad € \_\_\_\_\_

La debitoria è così articolata:

- a. \_\_\_\_\_ compensi dell'O.C.C. pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA e cpa da soddisfare in prededuzione in ottemperanza all'art. 8, comma IV, legge n. 3/2012;
- b. \_\_\_\_\_ debiti verso l'Agenzia delle Entrate per una somma pari ad \_\_\_\_\_ per mancato pagamento di imposte e tributi, non falcidiata dal piano proposto e da soddisfare in via privilegiata;
- c. \_\_\_\_\_ debiti nei confronti di Banca IFIS per il Contratto di finanziamento Findomestic n. \_\_\_\_\_ Contratto di finanziamento Findomestic n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Contratto di finanziamento Credit Lift S.p.A. n. \_\_\_\_\_, di cui è prevista la falcidia per il \_\_\_\_\_

Il difensore del ricorrente ha rinunciato ai compensi per la presente procedura, tal che nulla è dovuto nei suoi confronti.

ha proposto di onorare le rate del piano facendo esclusivo ricorso al proprio stipendio da lavoro dipendente della Cosmopol S.p.A., con percezione di reddito netto pari ad € 1.489,00, scomputando la somma di € 950,00 per le spese necessarie di cui: a) € 400,00 per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare e di oneri condominiali; b) € 550,00 per l'acquisto di beni di prima necessità, medicinali e cure mediche del coniuge, assicurazione, utente sostentamento del figlio rientrato nel nucleo familiare.

Occorre, peraltro, evidenziare che con nota dell'Agenzia delle Entrate in data 28.09.2023 l'amministrazione precisava il relativo credito nella maggior misura di €                    riferibile a tre cartelle esattoriali degli anni 2022 – 2023 (n. 0282022001328075800, n. 02820230007175489000, n. 02820230011793347000 riferite a tributi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018).

Stante la riferibilità ad anni precedenti alla presentazione della proposta di piano, tali debiti avrebbero dovuto essere già indicati nell'estratto di ruolo rilasciato dal Concessionario o comunque all'udienza del 20.10.2021.

Per tali ragioni, si ritiene di confermare l'ammontare del credito riferibile all'Agenzia delle Entrate così come precisato nella proposta del piano del consumatore presentata dall'O.C.C. in ragione della precisazione tardiva del creditore rispetto a posizioni già maturate al momento della presentazione della domanda.

### **1.3.3. Condizioni di meritevolezza del consumatore.**

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12 *bis* co. 3 L. n. 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La legge, con l'art. 12 *bis* co. 3 cit., dispone che ai fini dell'omologa del piano il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Al riguardo sostiene in generale la giurisprudenza di merito che *“Il consumatore è tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in*

*rilievo il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento. Ne consegue che, nella valutazione della gravità della colpa, il Giudice debba limitarsi al profilo oggettivo della violazione della regola cautelare, senza alcun accertamento di eventuali condizioni psichiche che abbiano reso in concreto particolarmente arduo per l'agente conformare la propria condotta a detta regola" (Trib. Salerno, 14 aprile 2022, Est. Jachia).*

Con riferimento specifico al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l'espressione "determinato" fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l'art. 124 bis co. 1 TUB che stabilisce: *"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo"*.

Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente, anche tramite la consultazione di banche dati pertinenti, adeguate informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo, sia nell'ipotesi di accensione che di modifica del quantum del credito erogato.

Va detto che la norma sull'obbligo di verifica del merito creditizio risale alla dir. n. 48/2008 CE che ha richiesto che i creditori non concedano prestiti a soggetti sprovvisti di merito creditizio (Considerando 26).

Il principio è stato quindi declinato in una serie di obblighi di informazione e di assistenza precontrattuale, tra i quali quello di verifica del «merito creditizio del consumatore» (art. 8) e di messa a disposizione del consumatore di «chiarimenti adeguati» (art. 5, comma 6°).

In questo modo, pur non escludendo la necessità di una condotta responsabile, la dir. n. 48/2008 CE ne ha modificato la portata, richiedendo - ai fini della valutazione del carattere responsabile dell'erogazione del credito - alcune verifiche sul soggetto richiedente e della preventiva messa a disposizione di quest'ultimo di una serie di informazioni

Si è così affermato il principio del "prestito responsabile", con i conseguenti dubbi sulle implicazioni derivanti dalle violazioni delle suddette prescrizioni, recepite nell'art. 124 bis cit., introdotto dal d. legis. 13.8.2010, n. 141, attuativo della normativa comunitaria in tema di credito al consumo.

A prescindere da quanto si dirà sul punto più avanti, la norma ha stabilito - come visto - che sia Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detti disposizioni attuative del presente articolo. Ciò è avvenuto con due circolari ("Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013)" e alle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015) ulteriormente modificate nel 2016 per dettare le regole relative alla valutazione del merito di credito del consumatore e quelle concernenti la valutazione degli immobili ex artt. 120 undecies e 120 duodecies TUB.

Nell'attuare le richiamate disposizioni del TUB la BdI ha anche tenuto conto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulla valutazione del merito creditizio, che forniscono una serie di indicazioni sull'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore.

L'ABE ha previsto, nello specifico, che *"nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero influenzare la capacità di adempimento del consumatore, senza introdurre oneri indebiti e indurre rischi di sovra-indebitamento. I fattori in questione possono includere oneri ulteriori per il servizio del debito, i relativi tassi di interesse e la quota capitale del debito, pregressi mancati pagamenti, tasse e assicurazioni direttamente collegate al credito, ove note. 4.2 Il creditore dovrebbe adottare solide procedure per valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito e mantenere aggiornata la documentazione relativa a dette procedure. Il creditore dovrebbe rivedere tali procedure a intervalli regolari. 4.3 Se la durata del prestito si estende oltre l'attesa età pensionabile del consumatore, il creditore dovrebbe tenere in debito conto l'adeguatezza del reddito presumibile del consumatore e la sua capacità di continuare ad adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito dopo il pensionamento. 4.4 Il creditore dovrebbe garantire che la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito non si basi su un atteso significativo incremento del reddito del consumatore, a meno che la documentazione non fornisca sufficienti elementi in tal senso. Orientamento 5 - Valutazione degli impegni finanziari già assunti dal consumatore e delle altre spese non discrezionali 5.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di*

*credito, il creditore dovrebbe tenere ragionevolmente in considerazione gli impegni finanziari già assunti dal consumatore, quali le obbligazioni in essere, e le altre spese non discrezionali dello stesso, incluse la verifica e la valutazione delle spese di sostentamento”.*

In base a quanto esposto, appare evidente che la concessione, l'estensione della durata o l'ampliamento del quantum di un finanziamento, richiedano un'istruttoria approfondita del finanziatore che abbia ad oggetto quanto indicato dalla Bdl e dall'ABE, dalla capacità di adempiere in ragione della capacità di reddito, degli impegni finanziari già assunti, delle spese non discrezionali, dei fattori di rischio di sovraindebitamento attuali; con il dovere di aggiornare tali indagini in costanza dei rapporti, fruendo comunque della banche dati (private e volontarie, come la CRIF o istituzionali, con CR) disponibili per le indagini iniziali e per quelle successive.

La *ratio* della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la *ratio* della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba rigettare la richiesta di finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 *bis* TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto *ex legis* la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

La seconda questione che si pone riguarda l'interpretazione del concetto colposamente, quindi, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all'omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari.

Questo giudicante ritiene di escludere che il legislatore con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla cd. colpa oggettiva, anche nelle ipotesi di accesso al credito.

L'art. 124 *bis* TUB prevede, in tal caso, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Di conseguenza, con la locuzione colposamente si ritiene che il legislatore faccia qui riferimento all'elemento psicologico.

La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell'art. 12 cit, impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si risconterà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

In altre parole, il grado di colpa del consumatore – quando non ascenda a dolo o mala fede – deve intendersi eliso o attenuato in ipotesi di concorrente violazione da parte del finanziatore delle disposizioni sulla valutazione del merito creditizio.

A prescindere dalle conseguenze risarcitorie cui potrebbe dar luogo detta violazione e delle sanzioni di tipo processuale oggi previste in tal caso dall'art. 69, co. 2, CCII.

Ebbene, per quanto concerne la debitoria dell' , questa appare per il 96% del totale costituita da contratti di finanziamento concessi da Banca IFIS.

Più dettagliatamente:

1. Contratto di finanziamento Findomestic n. 20121766349401 per l'importo complessivo di € 3607,20, stipulato in data 04.01.2006;
2. Contratto di finanziamento Findomestic n. 20121766349416 del 10.12.2007 per l'ammontare, comprensivo di interessi, di € 61.896,00;
3. Contratto di finanziamento Credit Lift S.p.A. n. 94554/PP del 03.11.2008 per l'importo (interessi inclusi) di € 20.748,00.

Si tratta, invero, di finanziamenti contratti in epoca risalente.

Dalle dichiarazioni rese nel contesto dal consumatore, si evince che questi dichiarava all'epoca un reddito mensile € 1.330,00, laddove le rate complessivamente erano per circa 690 euro mensili per dieci anni dall'erogazione dei finanziamenti subb. 2 e 3.

A questo va aggiunto che, al momento della stipula del terzo finanziamento, l' dichiarava pure spese mensili per fitto d'abitazione per 250 euro.

Ebbene, dato atto che il sovraindebitamento si è poi determinato solo in epoca molto successiva alle stipule, per un aumento delle spese connesse alla sopravvenuta malattia del coniuge del debitore, non può tuttavia tacersi come i soggetti finanziatori ab initio non abbiano correttamente verificato la capacità di adempiere dell' debitore in ragione della sua capacità di reddito, degli impegni finanziari già assunti, delle spese non discrezionali, dei fattori di rischio di sovraindebitamento attuali e sopravvenuti, omettendo per altro di aggiornare tali verifiche.

In base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. n. 3/2012, 124 bis TUB, nei sensi esplicitati, deve ritenersi che il ricorrente, con i predetti finanziamenti, abbia domandato l'accesso al mercato creditizio senza colpa, avvalendosi di intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria.

#### **1.4. Fattibilità giuridica del piano.**

È opportuno esaminare la legittimità del piano e, precisamente.

La prima questione che si pone con riferimento al piano del consumatore è rappresentata dai criteri in base ai quali il Tribunale debba giudicare la legittimità del programma di soluzione della situazione di sovraindebitamento, con riferimento al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori

Questo giudicante ritiene che tale problema debba essere risolto, in assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento nell'art. 2740 c.c.

L'art. 2740 c.c. dispone che *“1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”*.

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che *“presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore... esponendo i beni di quest'ultimo... all'azione esecutiva promossa dal creditore”*.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Con riferimento alla questione in esame, il principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio impone al Tribunale di valutare comparativamente:

-la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio previsto nel piano e quello previsto nell'alternativa procedura di esecuzione individuale. Ed invero, si deve escludere che il giudizio di comparazione possa essere viceversa rappresentato dalla percentuale di soddisfazione nell'alternativa procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *ter* e *undecies* L. n. 3/12, trattandosi di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero dall'esito negativo del piano;

- con riferimento alla durata del piano, tenuto conto che la legge Pinto prevede per la procedura esecutiva la durata di quattro anni e sei anni per il processo di cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo da parte dei creditori chirografari che ne sono sprovvisti, si può affermare che è congruo il piano che preveda, a parità di percentuale di soddisfazione dei creditori, un termine pari a quello di durata massima di tali giudizi ovvero un termine maggiore ma che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per i creditori.

Relativamente al piano presentato da \_\_\_\_\_, il Tribunale rileva che esso prevede:

- a) il pagamento delle spese dell'O.C.C., al netto dell'acconto di € 800,00 per spese già corrisposto, ammontanti ad € 3.000,00 oltre IVA e CPA;
- b) il pagamento delle somme dovute a vario titolo all'erario per tributi ed imposte, per € 3.171,84;
- c) infine, per quanto riguarda il credito vantato da ~~IFIS~~, il pagamento della somma di € \_\_\_\_\_ pari a circa il 24% dell'importo dovuto per capitale ed interessi, che verrà corrisposto in ratei successivi alla soddisfazione dei crediti sub a ) e b).

Sul piano temporale, la durata di anni cinque anni prevista risulta legittima in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio in ragione della possibilità di soddisfazione integrale del creditore privilegiato, che diversamente non troverebbe soddisfazione anche in ragione della procedura esecutiva già pendente azionata da Banca IFIS.

Per altro, in mancanza della proposta formulata – anche considerando quella che è la situazione lavorativa del ricorrente – i creditori rischierebbero di restare del tutto insoddisfatti, potendo

trovare al più la Banca IFIS una parziale soddisfazione come precedentemente evidenziato, tanto più considerando che già pende nei confronti dell' una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (RGE con cui è stata assegnata alla Banca IFIS il pignoramento di un quinto dello stipendio dalla società con cui il ricorrente ha lavorato fino al 30.6.2020.

Del resto, considerando le entrate del nucleo familiare del ricorrente composte dallo stipendio dell' nonché dalla pensione di invalidità della moglie, complessivamente pari ad € 1.700,00 e tenuto conto della somma necessaria al sostentamento del nucleo familiare ( ivi compreso il fitto mensile dell'abitazione familiare, di € 400,00), la somma di € 416,67 messa a disposizione mensilmente per il pagamento delle rate appare congruo e fattibile.

Pertanto, in assenza di contestazioni,

#### **P.Q.M.**

letti gli artt. 12 *bis* co. 3 , 12, *ter*, 13 l. 3/2012,

#### **OMOLOGA**

- 1) il piano del consumatore presentato da Francesco;
- 2) dà atto che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, ivi compresa la procedura esecutiva immobiliare RGE pendente innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere– già sospesa, - né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

#### **DISPONE**

il divieto per l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano, la pubblicazione del piano nella apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con oscuramento dei dati sensibili ivi contenuti (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale, nominativi dei figli se minorenni), e che gli atti della procedura restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della stessa, provvedendo alla loro cancellazione e/o distruzione da parte dell'OCC successivamente alla conclusione o alla estinzione della procedura;

che il Gestore della crisi controlli l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dalla  
proponente.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente ed  
all'OCC

Santa Maria Capua Vetere, 23 ottobre 2023

**Il Giudice**

**Dott. Enrico Quaranta**

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Federica Peluso,  
Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato presso l'intestata sezione.*